



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ATON GREEN
STORAGE S.P.A.**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

unica convocazione del 22 aprile 2024



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATON GREEN STORAGE S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

La presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Aton Green Storage S.p.A. (“**ATON**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione, per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 16.30.

Ordine del giorno:

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale;**
- 2. Approvazione della destinazione del risultato d’esercizio;**
- 3. Deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.4 Determinazione del relativo compenso.**
- 4. Deliberazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale:**
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**
 - 4.2 Determinazione del relativo compenso.**

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ATON Vi ha convocati in Assemblea per proporvi l’approvazione del Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e la relativa proposta di destinazione sul risultato d’esercizio.

Ciò premesso, Vi segnaliamo che il progetto di bilancio di esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 marzo 2024, evidenzia il conseguimento di un utile d’esercizio di euro 3.743.570.

Per maggiori informazioni si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società messo a disposizione del pubblico sul sito internet e presso la sede legale di ATON, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di revisione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio di ATON Green Storage S.p.A. al 31 dicembre 2023, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di esercizio di euro 3.743.570”*

2. Approvazione della destinazione del risultato d’esercizio

Signori Azionisti,

con riferimento all’utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2023 della Società, di euro 3.743.570, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare a Riserva Straordinaria l’utile di esercizio.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 il quale riporta un utile di esercizio di euro 3.743.570

delibera

- *di destinare a Riserva Straordinaria l’utile di esercizio di euro 3.743.570 e, per l’effetto,*
- *di conferire mandato, in via disgiunta tra loro e con firma singola, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui al punto precedente.”*

3. Deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 3.5 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 3.6 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
- 3.7 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 3.8 Determinazione del relativo compenso.**

Signori Azionisti,

con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione in carica ed occorre, quindi, che l’Assemblea della Società provveda alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione invita, pertanto, gli Azionisti a determinare il numero dei componenti del nuovo organo amministrativo della Società e la relativa durata in carica, nonché a presentare le candidature alla carica di amministratore e, sulla base delle candidature proposte, a procedere alla votazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione.



Si riportano di seguito le rilevanti previsioni statutarie vigenti in merito all'organo amministrativo.

Ai sensi dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L'assemblea determina il numero dei componenti dell'organo amministrativo nonché la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (l'“**Amministratore/i Indipendente/i**”).

La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la seguente procedura. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 dello Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, *pro tempore* vigente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata. All'elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in

base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di Amministratore Indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 cod. civ. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

4. Deliberazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale:

4.3 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

4.4 Determinazione del relativo compenso.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società ed è quindi opportuno procedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili. Al riguardo si ricorda, in particolare, quanto segue.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la seguente procedura.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà, comunque, conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Rimini, 22 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ettore Uguzzoni